



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI



TUTELA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI ED OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO

Bergamo 27 febbraio 2018



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Costituzione Italiana

le professioni “ordinistiche” trovano espresso fondamento nell’art. 33, quinto comma:

“È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Codice Civile articolo 2229, Esercizio delle professioni intellettuali,

"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente..."



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

L'ordinamento professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale costituisce la base per la definizione del suo campo di attività. Le competenze sono quelle individuate dall'art. 2 legge n.3/76 modificata ed integrata dalla Legge n. 152/92,



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 2 legge professionale

Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i **processi produttivi agricoli, zootecnici e forestale**, a **tutelare l'ambiente** e, in generale, le **attività riguardanti il mondo rurale**.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

L'utilità sociale dell'attività professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale e la centralità della sua figura nella valutazione organica di problemi ecosistemici ma, soprattutto, la responsabilità nei processi di trasformazione grazie alle sue conoscenze ambientali, tecniche e finanziarie lo trasformano in garante della salute, del paesaggio e territorio, nonché dell'efficacia della spesa pubblica nei progetti di sviluppo.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

I settori di competenza riguardano ambiti giuridicamente tutelati quali il diritto all'ambiente, connesso alla trasformazione del paesaggio ed alla difesa degli ecosistemi, la tutela della salute connessa alla certificazione degli alimenti tramite il controllo dei processi di produzione e di trasformazione.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

all'Art. 5 del Codice deontologico si specifica che

“La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

L'evoluzione tecnica ed i cambiamenti sociali dalla entrata in vigore della Legge 3/76 hanno indotto una nuova riformulazione delle prestazioni professionali che riscontriamo sia negli studi di settore che nella formulazione dei decreti parametri (D.M. n. 140/2012 , n. 143/2013 e DM 17 giugno 2017),



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

TUTELA DELLA PROFESSIONE

Il consiglio dell'ordine territoriale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

DEFINIZIONE COMPETENZE

Circolari e pareri CONAF

Circolare n. 29/2009 - Competenze del Dottore Agronomo e Dottore Forestale quale professionista abilitato al rilascio della certificazione energetica degli edifici, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 192/2005

Circolare n. 5/2010 - Competenze professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell'ambito delle analisi di laboratorio

Circolare n. 31/2010 - Competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di pianificazione e studi propedeutici

Circolare n. 63/2014 - Competenze professionali nelle attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale

Circolare n. 8/2017 - Competenze professionali nelle attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale. Conferma delle esclusive



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

il Consiglio di Stato – Sez. II del 29.01.1997, ha ribadito che *“se la professione intellettuale viene tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da un regime di libertà ad uno di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate.”*



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

SENTENZE

Sentenza n. 90/1998 della Pretura di Isernia

Secondo la sentenza n. 90/1998, della Pretura di Isernia, rientra fra le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali anche: *“(...omissis...) il progetto di massima (“architettonico”, n.d.s.) di una costruzione civile del volume complessivo di circa mc 6500, con strutture portanti in cemento armato, utilizzando soluzioni tecniche di estrema semplicità e schematicità, costituenti espressioni di cognizioni di base in materia edilizia la cui conoscenza è richiesta per l'accesso alla professione di geometra e di dottore agronomo (...omissis...)”*.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Sentenza n. 25/2009 del T.A.R Valle d'Aosta

La sentenza del TAR della Valle d'Aosta ha chiarito definitivamente come le competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali non siano limitate all'ambiente rurale, ma spaziano anche in ambito urbano e nei rapporti tra città e campagna e riguardano la pianificazione del territorio inteso in senso lato, così come ben definito dal nostro ordinamento professionale. (Nello specifico piano del rischio valanghe di un comune)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Sentenza n. 4558/2013 del T.A.R. Campania

Il Consiglio di Stato, si è pronunciato dichiarando illegittimità avverso il provvedimento con il quale il Comune di Benevento ha rigettato la domanda avente ad oggetto il “rilascio di un titolo edilizio” per la costruzione di un frantoio oleario, richiesto da una cooperativa ed a firma di un dottore agronomo.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Decisione n. 915/1996 del Consiglio di Stato

Secondo la decisione n. 915/1996 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), la competenza dei Periti Agrari in materia boschiva è limitata: *“alla gestione, stima, consulenza ed altre voci della tariffa dei boschi, purchè inseriti, da soli (se di superficie ristretta) o insieme ad altre colture, in un’azienda agraria di dimensioni piccoli o anche medie (presumibilmente di 10- 15 Ha) in funzione non ambientale, ma solo produttiva e nei limii in cui la coltivazione di bosco, per il tipo di piantagione o per la combinazione delle essenze non presenti difficoltà insostenibili per la coltura astrattamente ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico.”*



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO SCRITTO

**Introdotta dal DL Concorrenza solo nel 2017
ma attraverso una lunga evoluzione
legislativa ove si intrecciano in nome della
liberalizzazione dei mercati l'eliminazione
delle tariffe ed obbligo di trasparenza**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206

Codice del Consumo

**Diritto fondamentale del consumatore
ad avere una informazione adeguata ed
una corretta pubblicità**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

**DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223 (IN GAZZETTA UFFICIALE- SERIE
GENERALE - N. 153 DEL 4 LUGLIO 2006), COORDINATO CON LA LEGGE DI
CONVERSIONE 4 AGOSTO 2006, N. 248.**

Cosiddetta **Legge Bersani**:

- **Abrogazione obbligatorietà dei minimi tariffari**
- introduzione di standard di qualità;
- Abrogazione del divieto di pubblicità anche relativa alle specializzazioni professionali;
- Abrogazione del divieto di costituire società di persone tra professionisti e/o associazioni professionali anche multidisciplinari;
- Adeguamento dei codici deontologici;



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

D.LGS 206 DEL 9 NOVEMBRE 2007

Adeguamento alla Direttiva servizi (direttiva Bolkestein)

In pratica: applicazione ai servizi professionali dei principi del codice del consumo

I prestatori forniscano al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, **le informazioni sul prezzo**, laddove esso è predefinito dal prestatore oppure ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, i prestatori (solo su richiesta del destinatario) comunicano quali informazioni supplementari **il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo**, se non un preventivo sufficientemente dettagliato.”



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni)

- **Abrogazione completa delle tariffe professionali**
- **Il Ministero della giustizia entro 120 giorni definirà i parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle professionali.**
- **Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di professionisti**
- **Obbligo del preventivo per i professionisti**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO - LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Legge annuale per il mercato e la concorrenza” Legge 4 agosto 2017, n.124

- Articolo 1, Comma 150 –

Compenso e preventivo per le prestazioni professionali

ribadisce obblighi già previsti dal D.L. 1/2012, ma con l'aggiunta importante che tali comunicazioni debbano rivestire forma scritta o eventualmente digitale.

- Comma 152 – Trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza

l'obbligo per i professionisti iscritti ad Ordini e Collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO RAPPORTI CON IL CLIENTE

- Deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale
- Anteporre gli interessi del cliente a quelli personali
- Non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale
- Non deve proseguire l'incarico se subentrano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato
- Doveri di informare il cliente



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE CIVILE

Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali)

Art. 2230 (Prestazione d'opera intellettuale)

Art. 2231 (Mancanza di iscrizione)

Art. 2232 (Esecuzione dell'opera)

Art. 2233 (Compenso)

Art. 2236 (Responsabilità del Prestatore d'opera)

Art. 2237 (Recesso)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 2229 C.C. (*Esercizio delle professioni intellettuali*)

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'**iscrizione in appositi albi** o elenchi
2. L'**accertamento dei requisiti** per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il **potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato**, salvo che la legge disponga diversamente
3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali

Art. 2230 C.C. (*Prestazione d'opera intellettuale*)

1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale e` regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali

Art. 2231 C.C. (*Mancanza di iscrizione*)

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione
2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 2232 C.C. (*Esecuzione dell'opera*)

1. Il prestatore d'opera deve **eseguire personalmente l'incarico** assunto. **Può** tuttavia **valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari**, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione

Art. 2233 C.C. (*Compenso*)

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

3. Sono nulli [c.c. 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 2236 C.C. (*Responsabilità del Prestatore d'opera*)

1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

Art. 2237 C.C. (*Recesso*)

1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta
2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente
3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Solo per giusta causa senza recare pregiudizio al cliente. Il cliente può recedere pagando la prestazione fino allora eseguita



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO - LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

con le modifiche introdotte della Legge 4 agosto 2017, n.124

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima **obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale**, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

MISURA DEL COMPENSO

- Deve essere **resa nota** al cliente (**Art 9 DL 1/2012**)
- **Adeguate** all'importanza dell'opera (**Art. 2233 C.C.**)
- **Pattuita** (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi) (**Art 9 DL 1/2012**)
- **obbligatoriamente per iscritto, o eventualmente in forma digitale**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

PREVENTIVO DI MASSIMA = CONTRATTO

Deve evidenziare:

- Contenuto incarico
- Caratteristiche del lavoro
- Competenze necessarie
- Complessità
- Costo complessivo



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

SCHEMA DI PREVENTIVO DI MASSIMA

PREMESSA CON DATI PERSONALI (E ESTREMI ASSICURAZIONE)

- 1) OGGETTO E CONTENUTI DEL PREVENTIVO**
- 2) GRUPPO DI LAVORO MULTIDISCIPLINARE**
- 3) TEMPI DI ATTUAZIONE**
- 4) COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO**
- 5) RECESSO**
- 6) GESTIONE DELLE SOPRAVVENIENZE**
- 7) RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA'**
- 8) PRIVACY**
- 9) CODICE DEONTOLOGICO**
- 10) AUTORITÀ COMPETENTE PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

Art. 633 C.C. (*Condizioni di ammissibilità*)

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

Art. 636 C.C. (Parcella delle spese e prestazioni)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell' art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

GRAZIE DELL'ATTENZIONE